

N. R.G. [REDACTED] 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 20:01, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2019 promossa da:

[REDACTED] A (C.F. [REDACTED] G), con il patrocinio dell'avv. LA CAVA VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA CAVA VINCENZO

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARO ANGELO e dell'avv. MAIORANO GESSICA (MRNGSC75A55G856F) VIA GIOVANNI PASCOLI 8 56100 PISA, elettivamente domiciliato in VIA MARRADI 120 57126 LIVORNO presso il difensore avv. PAGLIARO ANGELO

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.8.2019 [REDACTED] adiva il Giudice del Lavoro affinché fossero

accolte le seguenti conclusioni “(..) Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito(A001-002) richiesto e contestualmente emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994 e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso la prima scuola/ambiti Territoriali, oggi comune di Agrigento, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 019/020 ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra. 3. Successivamente accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità del provvedimento di omesso trasferimento lesivo anche poiché posto in contrasto con la carta costituzionale.”, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente, docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento, di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Ministero convenuto in data 30.11.2015 e di essere attualmente in servizio presso l'I.C. La Rosa di Livorno. Esponeva [REDACTED] di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e collocandosi nella c.d. fase C, quale docente assunta nell'anno 2015, provvedendo ad indicare 100 ambiti di scuole secondo il proprio ordine di preferenza. Lamentava, dunque, la ricorrente come, sebbene la stessa avesse punteggio di 18 e avesse indicato quale ambiti preferiti A0012, A0013, A0014, A0015 e seguenti della Regione Sicilia provincia di Agrigento, detti posti fossero stati assegnati a docenti partecipanti alle successive fasi B3, C, D provenienti da graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012, i cui posti sarebbero dovuti essere assegnati successivamente a quelli di docenti, come [REDACTED] collocati in fase C.

Si costituiva il Ministero convenuto contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.

La causa, istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza



presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia (Provincia di Agrigento), sulla base del punteggio posseduto (18 punti).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato senza istruttoria, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia A001-002,003 (Provincia di Agrigento), sulla base del punteggio posseduto (18 punti) e per l'effetto ordina all'Amministrazione convenuta di assegnare alla ricorrente la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia A001-002,003 (Provincia di Agrigento), in base al punteggio di mobilità posseduto;

- condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi assistente delle spese di lite e si liquidano in € 3.500,00, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese di lite, Iva e Cpa.

LIVORNO, 14 maggio 2020

Il Giudice
dott.ssa Sara Maffei

